



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza prot. n.81709 del 28/03/2024, assunta a prot. n.12104, in data 08/04/2024, con cui l'Università Ca' Foscari di Venezia ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale, in occasione dell'installazione di un gruppo frigorifero, presso la propria sede di San Basilio, per il giorno 13/04/2024;

VISTA: la propria Ordinanza n.20/2023, in data 09/05/2023, con la quale è stata disciplinata la circolazione stradale e pedonale in occasione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del fabbricato n.4 – Area San Basilio nel Comune di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n.150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la circolazione stradale e pedonale nell'area di San Basilio nel Comune di Venezia, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm./ii. in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTI: gli artt. 2, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **13 aprile 2024**, dalle ore 06:00 e fino a termine esigenze, previste per le ore 16:00 circa, la LIMES S.r.l. e la BETTERELLA FRANCESCO S.r.l. eseguiranno, su commissione dell'Università Ca' Foscari di Venezia, l'installazione di un gruppo frigorifero presso la sede di San Basilio di quest'ultima, tra gli edifici 5 e 6, con l'ausilio di mezzi d'opera tipo gru.

ORDINA

Articolo 1

(disciplina della circolazione stradale e pedonale)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nell'area evidenziata in giallo di cui allo stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, prospiciente gli edifici 5 e 6 dell'Università Ca' Foscari di Venezia, siti in località **San Basilio – area portuale di Venezia**, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli a motore, cicli, motocicli e monopattini elettrici, con rimozione forzata degli stessi, nonché la circolazione pedonale, ad eccezione dei mezzi e del personale impegnato nell'attività di che trattasi, espressamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Articolo 2

(prescrizioni per il Direttore dei lavori/Coordinatore per la sicurezza)

Il Direttore dei lavori dell'Ente istante, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza, designato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "*Cantieri temporanei o mobili*";
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, cartelli informativi rivolti all'utenza portuale con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. prendere accordi con il CSE della Società incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione del edificio 4, disciplinati con Ordinanza n.20/2023 del 09/03/2023 in premessa richiamata;
4. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
5. oscurare la segnaletica verticale permanente, al fine di non generare equivoci;
6. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
7. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
8. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
9. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 4 e successivi, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii.;
- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*

INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO DEFINITIVO (UNIVE) – AREA SAN BASILIO-VENEZIA

